



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) dr. Piero Francesco De Pietro | Presidente rel. |
| 2) dr. Flora Scelza | Consigliere |
| 3) dr. Nunzia Tesone | Consigliere |

All'udienza del 14.12.2020 ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 1227 r.g.a.c per l'anno 2016

Tra

Inps rapp.to e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli presso cui el.te dom.to in
Napoli alla via Alcide De Gasperi 55 Appellante

E

D'Errico Rosa rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Palmieri ed ele.te.dom.ta
presso lo studio dell'avv. F.P Ragozino in Napoli via Verdi 18 Appellata

Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato in data 26.4.2016, l'Inps proponeva appello
avverso la sentenza n. 746 del 10 marzo 2016 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere che aveva accolto il ricorso avverso l'avviso di addebito n.
3282013 0000295787000 perché errata sotto diversi profili.

Con il primo motivo di appello , l'Inps deduceva che erroneamente la
Giudice di primo grado non aveva chiesto l'avviso di accertamento

dell'Agenzia delle entrate per verificare il maggior reddito dichiarato dall'appellata e sottoposto a verifica tributaria.

La definizione del giudizio tributario con una sentenza di cessata materia del contendere per intervenuto condono non aveva effetti sul giudizio previdenziale e imponeva al contribuente di provare che le contestazioni mosse dall'Agenzia erano sbagliate e non corrispondenti al vero.

D'altra parte se l'attuale parte appellata aveva definito la vertenza tributaria con una cessata materia del contendere, era evidente che i redditi accertati dall'Agenzia delle entrate erano corretti ed ad essi bisognava fare riferimento anche ai fini previdenziali.

Quindi al maggior reddito accertato, conseguiva un maggior onere previdenziale.

Né la chiusura per definizione agevolata della lite fiscale poteva avere riverberi sulla controversia previdenziale perché la legge nulla prevedeva in proposito ad anzi delimitava la possibilità di condono esclusivamente alla lite tributaria.

La sentenza era errata anche nella parte in cui ha sostenuto che l'Inps non avrebbe fornito la prova del maggior reddito goduto dall'attuale appellato. In realtà il deposito dell'accertamento fiscale era sufficiente a fornire tale prova che solo l'Agenzia delle entrate poteva avere.

La prescrizione eccepita non si è verificata perché l'accertamento svolto dall'Agenzia aveva interrotto i termini della prescrizione.

Si costituiva la parte appellata ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello.

Nel merito deduceva che le risultanze degli studi di settore erano astratte senza il supporto di concreti riscontri. Di conseguenza la mancanza del presupposto del maggior reddito accertato rende nullo anche l'avviso di addebito dell'Inps.

L'automatismo con il quale l'Inps ha applicato gli studi di settore non ha determinato alcuna prova del maggior reddito anche perché la Cassazione

a sezioni unite ha stabilito che gli studi di settore costituiscono una presunzione semplice e non legale.

L'attività , nonostante non producesse alcun reddito, era aperta per pagare i contributi all'Inps al fine di ottenere la pensione ed era il marito dell'appellata a integrare il reddito.

Dal 1986 poi l'appellata aveva una partita pensionistica aperta come coltivatrice diretta e non come parrucchiera che ha svolto solo dal 2007. L'antieconomicità della attività lavorativa era dovuta alla stessa ragione di prima e cioè di raggiungere l'età pensionabile.

Per il consumo di energia elettrica il dato era errato come emerge dalla perizia tecnica allegata . Infine l'appellata era affetta da una serie di patologie invalidanti particolarmente gravi. Eccepiva anche la decadenza.

All'esito dell'udienza di discussione tenutasi secondo le regole emergenziali Covid 19 , la Corte decideva a causa come da separato dispositivo che depositava.

Motivi della decisione

L'appello è fondato e pertanto va accolto. La causa dopo vari rinvii poteva essere portata in decisione in quanto in primo grado non era stata fatta alcuna istruttoria. Era necessario solo la prova documentale dell'avviso di accertamento in atti.

Infatti la definizione tramite condono della lite tributaria non ha conseguenze processuali sulla lite previdenziale poiché la legge non estende il condono tributario alle controversie previdenziali.

La definizione tributaria ha un effetto sostanziale sulla controversia come indizio sul reddito accertato dall'agenzia delle entrate.

L'appellata nel definire la lite tributaria ha accettato il maggior reddito contestato dall'Agenzia delle entrate e sulla base di esso ha definito la lite tributaria. Ma nel caso di specie vi è di più.

L'avviso di accertamento in atti conteneva delle specifiche e puntuali contestazioni in ordine al reddito dichiarato dall'appellata rispetto a quello accertato.

Ora la prova di tale differenza non poteva che provenire dall'Agenzia delle entrate preposta all'accertamento tributario da cui deriva quello previdenziale e con gli strumenti propri dell'Agenzia soprattutto in termine di prova dell'accertamento fiscale.

Quindi l'avviso di accertamento in atti costituisce una prova se gli elementi in esso contenuti sono validi per verificare il reddito dell'appellata.

L'accertamento del maggior reddito contenuto nell'avviso di accertamento si basa sugli studi di settore e questi ultimi costituiscono una presunzione semplice, come ritiene correttamente anche l'appellata, ma come tale spostano l'onere della prova.

E' la contribuente a dover dimostrare la ragione del suo scostamento tra il reddito dichiarato e gli studi di settore.

E tale prova non è stata nemmeno allegata. L'appellata si limita a considerazioni astratte e infondate senza entrare nel merito della correttezza dello studio di settore e del perché si sia discostata. Sostenere che teneva aperta un'attività, per tanti anni, solo allo scopo di raggiungere l'età pensionabile rimettendoci non regge come giustificazione anche in considerazione dell'utilizzo e pagamento dell'energia elettrica, del tempo impiegato nell'attività.

Il reddito dichiarato dall'appellata per il 2007 era pari a zero. Non solo ma l'attività antieconomica era risultava per vari anni dal 2004 al 2008 in modo non giustificato.

In assenza di allegazioni e poi di produzioni di prova che possano consentire di confutare e superare la presunzione semplice degli studi di settore nonché dell'antieconomicità della conduzione aziendale e infine del consumo di energia, la Corte ritiene fondato l'accertamento del maggior reddito come determinato dall'Agenzia delle entrate e sulla base

di esso i maggiori contributi previdenziali richiesti dall'Inps. Nessuna decadenza si era verificata perché nessuna era prevista. E poi l'eccezione non è stata adeguatamente motivata e supportata con dati precisi. Le spese del doppio di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così decide:

- A) Accoglie l'appello e , in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta con il ricorso di primo grado ;
- B) Condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro 1500,00 per il primo e 1800,00 per il secondo oltre iva e cpa e rimborso spese se dovuti.

Napoli 14.12.2020

Il Presidente est.